COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725

<----------->

Copia Deliberazione Consiglio Comunale

Numero 15 Del 04-04-2012

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1183/2011 DEL GIUDICE DEL LAVORO.

L'anno **duemiladodici** il giorno **quattro** del mese di **aprile** alle ore **09:30** con seguito in Sannicandro di Bari, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

Avv. Baccellieri Antonio	P	Prof. Gigante Giacomo	P
Rag.Silletti Nicola	P	Prof. Racanelli Nicola	P
Sig. Giannone Vito Nicola	P	Dott. Clarizio Vitantonio	P
Dott. Piccolo Michele	A	Dott.Novielli Vito M.le D.co	P
Sig.ra Giannone Albina	P	Arch. Giannone Giuseppe	P
Prof. Loiacono Giuseppe	P	Prof. Turchiano Giovanni	P
Sig. Beato Vincenzo	A	Dott. Zuccaro Massimo	P
Rag.Rizzi Pasquale	P	Sig. Valerio Giuseppe	A
Sig. Bellino Vito	P		

Presiede il Dott. Clarizio Vitantonio - Presidente del Consiglio
Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**
Favorevole **,** 27-03-012
DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE**
Favorevole **,** 27-03-012
Dott.ssa Centrone Antonietta

Successivamente, in prosecuzione di seduta, si passa alla trattazione del punto n.7 all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n.11893/2011 del Giudice del Lavoro".

Relaziona sull'argomento il Sindaco il quale evidenzia che questa maggioranza, ancora una volta, deve ripianare debiti relativi a tematiche precedenti all'attuale amministrazione. In particolare, lamenta che molte risorse che potevano essere destinate in favore della comunità, sono invece servite a ripagare errori del passato.

Di seguito richiede ed ottiene la parola il consigliere Vito Novielli il quale ritiene singolare che l'Amministrazione comunale degli ultimi dieci anni si voglia esonerare dalle responsabilità. Reputa che anche la vicenda in esame poteva avere una soluzione diversa con un minore aggravio di spese e pertanto annuncia il voto contrario, dichiarando che le valutazioni politiche in merito alle responsabilità saranno affidate ai cittadini.

Interviene nuovamente il Sindaco il quale precisa che l'Amministrazione comunale responsabilmente, per evitare azioni esecutive ed ulteriori danni all'Ente, approva questo debito fuori bilancio, ma ribadisce che la vicenda è maturata in data precedente ai mandati dell'attuale Amministrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra,

PREMESSO :
- Che con sentenza n. 11893/2011, il Tribunale Civile di Bari – Sez. Lavoro, si è pronunciato sul ricorso N. 8109/2002 del Ruolo Generale, promosso dalla dipendente Giannini Maria Luigia contro il Comune di Sannicandro, affinché fosse:
- dichiarata l'illegittimità del trasferimento per mobilità interna, di cui era stata destinataria con nota prot. N. 354/2002;
- ordinato al Comune di Sannicandro di riaffidare alla medesima i compiti svolti precedentemente al trasferimento;
- ordinata la cessazione di tutti i comportamenti posti in essere nei suoi confronti dall'Amministrazione, volti a danneggiarla professionalmente, tenendola inoperosa , ovvero assegnandole incarichi inadeguati alla sua professionalità;
- stabilito che l' Amministrazione comunale provvedesse al pagamento in suo favore del danno c.d. esistenziale e del danno alla salute (c.d. danno biologico), da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice , ex art. 1226 C.C. ;
- dichiarato il diritto della ricorrente al godimento dei permessi ex art. 33, c. 3, della L. 5.2.1992, n. 104 e delle ferie non godute nell'anno 2001 o in mancanza , alla liquidazione della corrispondente indennità risarcitoria.

Che il giudice adito ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso, riconoscendo il comportamento illecito , c.d. "mobbing", posto in essere dal Comune di Sannicandro, condannandolo, quindi, al risarcimento del danno biologico, per €. 38. 102, 00, a far data dal 14/5/2002 al 31/12/2011, oltre alla rivalutazione monetaria dal 01/01/2012, fino al saldo, interessi, spese legali , nonché al pagamento di una indennità sostitutiva delle ferie non godute nel 2001, pari a n. 24 giorni;

- Che rigettava invece la domanda sull'illegittimità del trasferimento per mobilità interna, in quanto "il controllo giurisdizionale non può spingersi sino al punto di sindacare quella scelta datoriale ossia non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore , rectius dal datore di lavoro pubblico, ma limitarsi a verificare l'effettività (ma sul punto vi è contestazione) e l'adibizione della ricorrente a mansioni equivalenti. In tal senso le scelte tecniche-organizzative compiute dalla resistente , sulla necessità di destinare un'unità produttiva in altro ufficio, non possono essere censurate nel merito".

Ritenuto doveroso dare esecuzione al dispositivo della sentenza, fatte salve le successive determinazioni in ordine alla opportunità di interporre un'eventuale impugnativa della sentenza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, le sentenze esecutive determinano un debito fuori bilancio, riconoscibile con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del richiamato D.Lgs. 267/2000;

Riferito che sono fallite le trattative intercorse con la dipendente, per una rateizzazione del debito, oltre a quelle per una rinuncia agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, successivi alla data del 31.12.2011, giusto verbale in atti, prot. N. 4139/22.3.2012, ottenendo solo l'impegno della medesima a non esperire ulteriori azioni per ottenere il pagamento di quanto riconosciutole con la richiamata sentenza;

Ritenuto di procedere in merito, al fine di non incorrere in ulteriori aggravi di spesa;

Vista la Circolare M.I.F.L. 28/97 del 14.novembre 1997;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Visto l'art. 56 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 147 della Legge 388/2000 che fissa in 120 giorni il termine per l'esecuzione forzata nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che l'adozione della presente deliberazione riveste carattere di urgenza ed improrogabilità, ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione della necessità di garantire il pagamento del debito fuori bilancio entro il prossimo 30/04/2012, al fine di evitare un grave ed irreparabile danno al Comune rappresentato dalla maturazione di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria nonché l'attivazione di procedura esecutiva con un ulteriore aggravio di spese per l'Ente;

Con voti favorevoli n.10e n.4 contrari (Novielli, Turchiano, Giannone G., Zuccaro), espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1)Di riconoscere, ai sensi del comma 1° lett.a), dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio determinatosi per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente recepiti, a seguito della Sentenza di I grado, provvisoriamente esecutiva, n. 11893/2011 pronunciata dal

Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, a definizione del giudizio Giannini c / Comune di Sannicandro di Bari, salvo successive determinazioni in ordine all'eventuale impugnativa della medesima sentenza.

2) Di dare atto che alla data del 31/12/2011 risulta quantificata in **€. 53.735,30**, la somma dovuta alla ricorrente, in forza della succitata decisione giudiziale, così determinata:

Risarcimento del danno: sorte capitale + interessi (dal 14.5.2002 al 31.12.2011):
€. 38.102,00, + €. 8.915,35 =Totale **€. 47.017,35**.

- Rivalutazione monetaria e interessi legali dal 1.1.2012, fino al saldo, da calcolarsi, in sede di adozione del provvedimento gestionale di liquidazione.

- Rimborso delle spese legali, quantificate, alla data del 31.12.2011 in €. 4.969,10 (Iva e Cap comprese);

- Indennità sostitutiva delle ferie non godute, per n. 24 giorni nell'anno 2001, €. 1.748,85, oltre oneri riflessi se dovuti;

3) Di dare atto che la spesa sarà finanziata per €. 53.735,30 con imputazione al cap 1783 epigrafato "Finanziamento debiti fuori bilancio".

4) Di riservarsi di valutare ogni successiva determinazione in ordine ad una eventuale azione in danno, del responsabile del servizio, che ha determinato la situazione di mobbing, censurata dal Magistrato.

5) Di trasmettere, ex Legge 289/2002, copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti.

6) Di dichiarare, con voti favorevoli n. 10 e n.4 contrari (Novielli, Turchiano, Giannone G., Zuccaro) , espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4 del TUEL 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Clarizio Vitantonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N. …….

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il …….…… e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì ……

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal …… al ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO